Istituto Opere e Impianti

Il Direttore

Disposizione n° 37 del registro di protocollo OPI

Di data: 11/03/2025 16:16:28

Oggetto: SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO Q2. CIG: B5FA2308BF CUP:J95I23001340007, - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art.23-c.1 del D.Lgs 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

Impegno/Accertamento con registrazione numero : Impegno 367/2025.

Istituto Opere e Impianti

IL DIRETTORE

RICHIAMATI:

- Il Decreto n. 46101/GRFVG del 10/10/20, notificato a questa Amministrazione in data 18/10/2023 con PEC (numero protocollo A 2023/0005016/GEN/IS-GSP) avente ad oggetto "*Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore degli enti pubblici, per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili*", con il quale veniva concesso un contributo regionale pari a € 135.377,60 (centotrentacinquemilatrecentosettantasette/60) per la realizzazione dell'intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio Q2 nel campus di Basovizza di Area Science Park;
- il Decreto n. 44747/GRFVG del 20/09/2024, notificato a questa Amministrazione in data 23/09/2024 con PEC avente ad oggetto "*Legge regionale 5 agosto 2022, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022 – 2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.26). Contributi a favore degli enti pubblici per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili. Decreto di impegno numero 46101/GRFVG del 10/10/2023. Concessione proroga dei termini di inizio e ultimazione lavori Area Science Park.*", con il quale si fissavano i nuovi termini, rispettivamente al giorno 10 ottobre 2025 per l'inizio e al giorno 10 ottobre 2027 per l'ultimazione, dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio Q2 nel campus di Basovizza di Area Science Park;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 18.12.2024, che approvava il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025-2027, che comprendeva anche l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio Q2 nel campus di Basovizza di Area Science Park con Codice Unico Intervento (CUI) L00531590321202500005 e Codice Unico Progetto (CUP) J95I23001340007, destinatario del contributo regionale di cui ai punti precedenti;

VISTI:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018, in merito all'obbligo delle Amministrazioni Pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo uguale o superiore ad euro 5.000,00;

RICHIAMATA la disposizione del Direttore dell'Istituto Opere e Impianti di data 24/10/2024, n. 105, con la quale si costituiva apposito gruppo di lavoro per la gestione dell'iniziativa per l'installazione del suddetto impianto fotovoltaico;

RICHIAMATA la disposizione del Direttore Generale di data 06/02/2025, n. 14, con la quale si approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ed il corrispondente Quadro Economico n.1 relativo all'iniziativa per l'installazione del suddetto impianto fotovoltaico;

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza ed emissione certificato di regolare esecuzione per l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio Q2 del comprensorio di Basovizza, in modo da procedere tempestivamente con l'attuazione dell'iniziativa;

CONSIDERATO che, benché il luogo di esecuzione dell'appalto in oggetto sia la sede dell'ente, sita in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri, il presente affidamento ha un valore economico di molto inferiore alle soglie di rilevanza europea ed inoltre presenta particolari specificità tecniche, e più precisamente la necessità di possedere una conoscenza approfondita della legislazione italiana e delle norme tecniche applicabili ai sistemi di produzione fotovoltaica di energia elettrica a servizio degli edifici, alle pratiche relative alla prevenzione incendi per gli stessi, ed alla connessione con la rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, e che, pertanto, la presente procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

PRESO ATTO che**:**

- a seguito di indagine informale di mercato, è stato richiesto un preventivo di offerta ai seguenti soggetti:
 1. società SIMM S.r.l., sede legale in Via Cicerone 4 - 34133 - Trieste (TS), CF e P.IVA 01046810329;
 2. società 9Q9 S.R.L., sede legale in Via Dei Burlo 1 – 34123 – Trieste (TS) ,C. F. e P. IVA 01380600328;
 3. società STS IMPIANTI s.n.c., sede legale in Via Karl Ludwig Von Bruck 10 - 34144 - Trieste (TS), C. F. e P. IVA 01241820321;
- il miglior preventivo è risultato quello presentato dall'impresa SIMM S.r.l., sede legale in Via Cicerone 4 - 34133 - Trieste (TS), CF e P.IVA 01046810329, che ha offerto un prezzo di euro 29.452,51 (IVA e oneri previdenziali esclusi), pari a euro 30.630,61 (oneri previdenziali inclusi ed IVA esclusa);

RILEVATO che, sulla base dei curricula vitae dei professionisti proposti per lo svolgimento dell'incarico in oggetto e della scheda di presentazione aziendale presentati contestualmente al preventivo di offerta e conservati agli atti:

- la società SIMM S.r.l. risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, disponendo di adeguata esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici complessi, anche in ambito pubblico, nonché nelle attività di coordinamento della sicurezza nelle fasi progettuale ed esecutiva;
- i professionisti messi a disposizione dalla SIMM S.r.l. hanno la necessaria competenza ed esperienza professionale pregressa finalizzate allo lo svolgimento delle mansioni previste per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, in particolare:
 - l'ing. Walter Cozzi è professionista con solide competenze e comprovata esperienza nella progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva;
 - l'ing. Antonio Masoli è professionista con solide competenze e comprovata esperienza nella progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva;

CONSIDERATO che il prezzo proposto dall'impresa SIMM S.r.l. risulta essere congruo, alla luce della comparazione di varie proposte presenti sul mercato;

DATO ATTO che il fornitore ha riscontrato delle problematiche nel rispondere alla richiesta di offerta in trattativa diretta su MePA tali da impedire la conclusione della trattativa stessa, e che tali problematiche, nonostante reiterate richieste di supporto al servizio di assistenza del portale stesso, risultano ad oggi non risolte e con tempistiche di risoluzione non note;

CONSIDERATO che risulta necessario rispettare le tempistiche imposte dal Decreto n. 44747/GRFVG del 20/09/2024 citato in premessa al fine di scongiurare la perenzione del contributo finanziario regionale per la realizzazione dell'impianto in questione;

PRESO ATTO che si rende pertanto necessario procedere rapidamente all'affidamento e alla stipula del servizio in oggetto, risultando l'attesa della soluzione delle problematiche relative alla trattativa diretta su MePA non compatibile con le necessità dell'Amministrazione;

RITENUTO pertanto **:**

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento delle prestazioni in oggetto alla società SIMM S.r.l., sede legale in Via Cicerone 4 - 34133 - Trieste (TS), CF e P.IVA 01046810329, che verranno svolte alle condizioni di cui allo Schema di contratto, allegato alla presente disposizione (Allegato A), dai seguenti soggetti:
 - ing. Walter Cozzi (incarichi di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza ed emissione certificato di regolare esecuzione);
 - ing. Antonio Masoli (incarichi di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza ed emissione certificato di regolare esecuzione). di procedere all'affidamento al di fuori della piattaforma MePA;
- di approvare e sottoscrivere lo Schema di contratto, allegato alla presente disposizione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo di euro € 30.630,61 IVA esclusa ed oneri previdenziali inclusi, sul cap. 2.02.01.09.019.02 – "Fabbricati ad uso strumentale – Manutenzione straordinaria su fabbricati" del bilancio 2025, progetto "165 – Gestione Parco Commerciale", centro elementare 70, che presenta la necessaria disponibilità e trova copertura alla voce B.6 del Quadro Economico n.1 dell'iniziativa;

CONSIDERATO che:

- il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 81, comma 3 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché l'impresa SIMM S.r.l. non è risultata affidataria di contratti analoghi nell'ultimo anno;
- le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

DATO ATTO che:

- il CIG della procedura è B5FA2308BF;
- il CUP della procedura è J95I23001340007;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Stefano Alessandrini, nominato con disposizione del Direttore dell'Istituto Opere e Impianti di data 24/10/2024, n. 105;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 29 maggio 2024, n. 121, con la quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Istituto Opere e Impianti (OPI) fino al 31 luglio 2027;
- la disposizione del Direttore Generale n. 352 di data 20 dicembre 2024, con oggetto "Assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2025", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Progetto;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto per il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza ed emissione certificato di regolare esecuzione per l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio Q2 del comprensorio di Basovizza alla società SIMM S.r.l., sede legale in Via Cicerone 4 - 34133 - Trieste (TS), CF e P.IVA 01046810329, alle condizioni riportate nel documento "Schema di contratto" allegato alla presente disposizione (Allegato A);
- di procedere all'affidamento al di fuori della piattaforma MePA per le motivazioni evidenziate in premessa;
- di approvare e sottoscrivere lo Schema di contratto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro € 30.630,61 IVA esclusa ed oneri previdenziali inclusi, sul cap. 2.02.01.09.019.02 – "Fabbricati ad uso strumentale – Manutenzione straordinaria su fabbricati" del bilancio 2024, progetto "165 – Gestione Parco Commerciale", centro elementare 70, che presenta la necessaria disponibilità e trova copertura alla voce B.6 del Quadro Economico n.1 dell'iniziativa;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura commerciale dell'Amministrazione.

Istituto Opere e Impianti

IL DIRETTORE

Floreani Mario

ELENCO ALLEGATI:

- Allegato A - Schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO Q2 DEL COMPRENSORIO DI BASOVIZZA

CIG B5FA2308BF
CPV 71200000-0
CUP J95I23001340007

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dall'ing. Mario Floreani, Direttore dell'Istituto Opere e Impianti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società _____, con sede legale in _____, _____, iscritta al registro delle imprese di _____ in data _____ al n. _____, iscrizione Repertorio Economico Amministrativo n. _____, C.F. e P.I. _____, rappresentata dal sig. _____, C.F. _____, in qualità di _____

BOZZA

Premessa 3
Art. 1 – Norme regolatrici 3
Art. 2 – Oggetto 4
Art. 2 bis - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla progettazione 4
Art. 2 ter - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti all'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 6
Art. 2 quater - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla direzione dei lavori 6
Art. 3 – Durata/termini di consegna e installazione 8
Art. 4 – Corrispettivo 8
Art. 4 bis- Anticipazione; revisione prezzi 9
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione 9
Art. 6 - Responsabilità 10
Art. 7 –Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore 10
Art. 8 – Clausola di riservatezza e diritti sui materiali 12
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 12
Art. 10 - Subappalto 13
Art. 11 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 13
Art. 12 – Garanzia definitiva 14
Art. 13 – Recesso 14
Art. 14 – Recesso per giusta causa 14
Art. 15 - Clausola risolutiva espressa 15
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 15
Art. 17 – Risoluzione per inadempimento 15
Art. 18 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto 16
Art. 19 – Responsabile Unico di Progetto 16
Art. 20 – Penali 17
Art. 21 - Fallimento o morte dell'Appaltatore 17
Art. 22 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 17
Art. 23 - Fatturazione e pagamenti 18
Art. 24 – Disposizioni anticorruzione 19
Art. 25 – Foro di competenza 19
Art. 26 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali 19
Clausole vessatorie 20

Premessa

1. Con disposizione del Direttore del _____, n. _____ di data _____, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito denominato *Codice*), che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza ed emissione certificato di regolare esecuzione per l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio Q2 del comprensorio di Basovizza alla Società _____, con sede legale in _____, _____, C.F. e P.I. _____ (di seguito denominata *Appaltatore*);
2. l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 99 e 100 del Codice;
3. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione del preventivo;
4. L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Allegato A) ed il preventivo di offerta dell'Appaltatore di data _____ (Allegato B).
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf.
 d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/014-2024CDA.pdf.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza, contrasto o dubbi interpretativi, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.

6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal Codice e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.
7. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per effettuare il servizio interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal DIP e dai documenti allegati nella loro interezza.
8. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, ed emissione certificato di regolare esecuzione per l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio Q2 del comprensorio di Basovizza. da effettuarsi in favore di Area Science Park.
2. La descrizione delle attività da svolgere è dettagliata nel documento DIP (Allegato A).
3. L'Appaltatore dichiara, di aver esaminato la documentazione relativa al servizio e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di ritenere lo stesso effettuabile, il progetto adeguato e il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto.

4. L'incarico verrà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, e la struttura operativa sarà così costituita come dichiarato in sede di preventivo di offerta (Allegato B):

- _____ (incarico di _____);
- _____ (incarico di _____);

5. La struttura operativa potrà essere integrata, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, in fase di progettazione e direzione lavori, da ulteriori professionalità, a discrezione dell'Appaltatore, il cui apporto sarà finalizzato ad un miglioramento della prestazione in termini di qualità ed efficacia, restando sempre la responsabilità delle scelte in capo all'unico soggetto designato per ciascuna disciplina.

Art. 2 bis - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla progettazione

1. In esecuzione del presente incarico l'Appaltatore si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla progettazione, alle seguenti prescrizioni:

a) il progetto di fattibilità tecnica ed economica (d'ora innanzi "PFTE").e il progetto esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno venir eseguiti secondo quanto stabilito dall'art. 41 del Codice e dell'allegato I.7 dello stesso, Capo II – articoli da 24 a 43, del D.P.R. n. 207/2010 (e di seguito per brevità indicato come "Regolamento"), e per quanto applicabile, ai CAM "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.", adottati con DM 23 giugno 2022 e pubblicati sulla G.U n. 183 del 6 agosto 2022 nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia. I progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni sopra richiamate; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme; le prestazioni professionali da espletare riguarderanno opere edili, lavori di impiantistica termomeccanica ed elettrica.
b) Il PFTE e la progettazione esecutiva dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista per i lavori dall'Amministrazione, pari a **€ 140.400,00** al netto dell'I.V.A., e comprensiva degli oneri per la sicurezza. La progettazione dovrà essere sviluppata in coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa consegnata ed indicata dall'Amministrazione all'inizio dell'attività. Le

analisi dei costi elementari e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto, saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto. L'Appaltatore predisporrà tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa e strumentale all'indizione della gara per l'affidamento del contratto di appalto dei lavori, quale, a titolo esemplificativo: lista categoria opere e forniture, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, computo estimativo, ecc.

c) l'Appaltatore, nello svolgimento delle attività progettuali assegnate, dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Progetto e con gli altri funzionari dell'Istituto Opere e Impianti, riferendo, ogni volta che venga richiesto, sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico; il Appaltatore dovrà provvedere, quando richiesto, alla trasmissione per mezzo e-mail di copie (in formato digitale concordato con l'Amministrazione) del progetto allo stato di avanzamento in cui esso si trova.
d) Il progettista incaricato, nel corso delle attività di progettazione, e nel caso i suoi collaboratori di volta in volta ritenuti necessari, dovranno garantire la loro presenza a riunioni di coordinamento settimanali appositamente organizzate presso l'Amministrazione. A valle di tali riunioni sarà compito dell'Appaltatore redigere e inviare al Committente la relativa minuta.
e) ciascun progetto - che rimarrà in proprietà all'Amministrazione - dovrà essere prodotto all'Amministrazione nei tempi indicati nel presente atto in accordo alle indicazioni e modalità presenti nel DIP al Capitolo 5;
f) l'Appaltatore dovrà acquisire, senza ritardo alcuno, a propria cura e spese, tutti i pareri, nulla – osta necessari ai fini dell'autorizzazione del progetto ovvero, nel caso di indizione della conferenza dei servizi, prestare la massima e solerte assistenza all'Amministrazione per lo svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;
g) dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo. L'Appaltatore è tenuto, fino alla definitiva approvazione, ad introdurre nel PFTE e nel progetto esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi;
h) nell'eventualità in cui le modifiche di cui alla lettera g) comportino cambiamenti nella impostazione progettuale, determinati da nuove o diverse esigenze e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione del progetto, ed autorizzati dal Amministrazione, al Appaltatore spetta il corrispettivo nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera previste dalle rispettive tariffe professionali ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., applicando all'importo risultante una percentuale di riduzione pari al rapporto tra prezzo a base d'asta e prezzo offerto in sede di gara;
i) nell'eventualità che, successivamente all'approvazione o in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso (varianti in corso d'opera), il Appaltatore ha l'obbligo di redigere gli elaborati che saranno richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi spettanti per le varianti in corso d'opera previsti dalle rispettive tariffe professionali applicando il procedimento di calcolo di cui alla lettera h) ultimo periodo, sempre che le varianti o aggiunte non dipendano da errori o omissioni di progettazione. Per l'aggiornamento della parcella si fa riferimento a quanto previsto dalle voci Qcl.07 e Qcl.08 della tavola Z-2 del Dm 17 giugno 2016 e s.m.i.. Inoltre, verranno ricalcolate le aliquote Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04; Qcl.05; Qcl.06; Qcl.10 e Qcl.12 incrementando i valori di progetto con gli importi lordi aggiuntivi relativi alle varianti. Al Appaltatore verrà riconosciuta la differenza tra gli importi inziali delle voci Qcl. sopra indicate e quelli aggiornati in seguito alle varianti (ad entrambi i valori

verrà applicata una percentuale di riduzione pari al rapporto tra prezzo a base d'asta e prezzo offerto in sede di gara).

Art. 2 ter - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti all'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 91 e dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., durante la progettazione dell'opera, il Coordinatore deve:

a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in accordo alle prescrizioni degli allegati del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;
b) predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26.5.93;
c) effettuare la stima dei costi della sicurezza secondo quando stabilito dall'art. 4 dell'allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'esecuzione deve:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) segnalare all'Amministrazione, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

3. Il Coordinatore provvederà inoltre alla trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori (e successivi eventuali aggiornamenti necessari nel corso dell'esecuzione dell'opera) sul portale cantieri FVG: https://portalecantieri.regione.fvg.it/login.

Art. 2 quater - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla direzione dei lavori

1. In esecuzione del presente incarico, l'Appaltatore si atterrà, per quanto riguarda le attività concernenti la direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori secondo quanto previsto all'articolo 114 del Codice e allegato II.14 dello stesso, nonché dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a partire dal trentesimo giorno antecedente la data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo;
b) Il direttore dei lavori, nel corso delle attività di direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, ed emissione del certificato di regolare esecuzione, e nel caso i suoi collaboratori di volta in volta ritenuti necessari, dovranno garantire la loro presenza a riunioni di coordinamento settimanali appositamente organizzate presso l'Amministrazione. A valle di tali riunioni sarà compito dell'Appaltatore redigere e inviare al Committente la relativa minuta;
c) dovrà essere garantita, in sede di istruttoria dei procedimenti di autorizzazione ai subappalti richiesti

dall'Appaltatore, un'attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione per le attività di verifica tecnico-amministrativa, quali:
- la verifica della corretta qualificazione, da parte dell'Appaltatore, del subappalto, con particolare riguardo alla distinzione tra subappalti e subcontratti non assimilabili al subappalto;
- la verifica della corretta quantificazione della percentuale di manodopera eventualmente dichiarata dall'Appaltatore per le comunicazioni di forniture con posa in opera e noli a caldo;
- la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutti i limiti di legge quali, ad esempio, la percentuale di subappaltabilità, il divieto di frazionamento artificioso del subappalto, il divieto del subappalto a cascata, la percentuale di riduzione sui prezzi offerti in sede di gara e praticati al subappaltatore, il rispetto della clausola di revisione prezzi.

d) dovrà essere garantita, in sede di esecuzione dei subappalti:
- la verifica dell'accesso al cantiere delle maestranze di imprese debitamente autorizzate, ovvero, per i subcontratti soggetti a sola comunicazione, l'accesso di maestranze di imprese per le quali è stato regolarmente comunicato all'Amministrazione l'affidamento di subcontratto;
- la verifica sull'attività dei subappaltatori in merito all'esecuzione a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto delle lavorazioni ricevute in subappalto, e l'accertamento di regolarità della documentazione prodotta dal subappaltatore, comprovante il rispetto degli obblighi di legge nei confronti dei propri dipendenti.

e) dovrà essere in particolare effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici preposti all'utilizzo dell'opera, entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Progetto nel rispetto delle previsioni regolamentari;

f) dovrà essere garantita la presenza in cantiere in tutte le fasi in cui si renda necessario, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;

g) dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 dalla maturazione di ogni stato di avanzamento, tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

h) dovrà essere prodotta, ogni qualvolta richiesto dal Responsabile Unico del Progetto, una relazione sull'andamento tecnico – economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì contenere:
- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello stato di avanzamento lavori;
- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel computo metrico estimativo;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. L'Amministrazione si riserva ogni facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del direttore dei lavori.

i) dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, compresi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del direttore dei lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, tra cui quelli di competenza della direzione dei lavori relativamente al collaudo;

j) dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa

esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

k) qualora nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Progetto, si rendesse necessaria la predisposizione di modifiche nonché varianti del contratto d'appalto relativo all'esecuzione dei lavori nei limiti dell'articolo 120 del Codice, dovrà essere assicurata l'immediata comunicazione al Responsabile Unico del Progetto con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto Responsabile, dovrà essere predisposta la perizia. In tal caso l'onorario potrà essere aggiornato applicando il procedimento di cui all'art. 2 bis, lettera h) ultimo periodo;

Art. 3 – Durata/termini di consegna e installazione

1. Il contratto sarà attivo dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Tutti gli elaborati che dovranno essere realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dell'incarico conferito, di natura progettuale o finalizzati alla predisposizione dei documenti per l'indizione della gara d'appalto, dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Tecnica dell'Amministrazione, che si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie ed opportune.
3. Il tempo massimo per l'esecuzione del PFTE e del progetto esecutivo e per la produzione di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni di legge, è articolato secondo la tempistica di seguito prevista:

a) Il tempo massimo per la presentazione del **PFTE**, è di ***25 giorni naturali e consecutivi*** a decorrere dall'affidamento dell'incarico;
b) Il PFTE dovrà essere comprensivo di tutti i documenti necessari per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni edilizie e/o pareri e nulla osta di legge, comprendente ad esempio: parere favorevole della ASS competente per la specifica localizzazione, parere VV.FF, ecc. Una volta presentato il progetto, l'Amministrazione procederà all'approvazione dei documenti progettuali;
c) Il tempo massimo per la presentazione del **progetto esecutivo**, nonché di tutti documenti per l'indizione della gara d'appalto, è di ***25 giorni naturali e consecutivi*** a decorrere dalla data di ricevimento del relativo ordine da parte dell'Amministrazione.

4. La durata delle prestazioni relative all'incarico di direzione lavori coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e lo stesso si riterrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo dell'opera, salva la risoluzione di eventuali riserve poste dall'impresa esecutrice.
5. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di estendere il presente contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
6. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
7. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene fissato in € _____ (euro _____/__) IVA esclusa, pari a € _____ (euro _____/__) IVA compresa.
2. A seguito dell'eventuale aggiornamento dell'importo totale dei lavori conseguentemente agli

approfondimenti compiuti durante le fasi del progetto esecutivo, il corrispettivo sarà aggiornato, applicando il medesimo schema di parcella allegato al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). All'importo risultante sarà applicata una percentuale di riduzione pari al rapporto tra prezzo a base d'asta e prezzo offerto in sede di gara.
3. Nell'onorario per la direzione lavori di cui al presente articolo è compreso, altresì, il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, ivi compresi tutti gli adempimenti necessari nell'ipotesi di accordo bonario.
4. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di seguito indicato:

a) **Predisposizione PFTE**: **25%** dell'importo complessivo offerto in sede di gara, all'approvazione del PFTE da parte del Responsabile Unico del Progetto;
b) **Progettazione esecutiva**: **30%** dell'importo complessivo offerto in sede di gara, all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile Unico del Progetto e al completamento delle attività prestazionali di cui all'art. 2 bis;
c) **Direzione lavori, assistenza, contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva**: **45%** dell'importo complessivo offerto in sede di gara. La liquidazione del compenso sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori eseguiti, ferma restando l'ottemperanza dell'Esecutore agli obblighi citati nel presente atto. L'atto per la liquidazione degli acconti verrà redatto ed inviato al competente Servizio per il pagamento al massimo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura; in caso di inadempienza del Progettista alle prescritte incombenze, l'Amministrazione si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino a completo adempimento delle stesse. La liquidazione dell'importo di saldo avverrà contestualmente alla determinazione di approvazione degli atti del certificato di regolare esecuzione.

Art. 4 bis- Revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con il seguente codice CPV: 71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione L'indice revisionale applicato è quello dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO individuato sulla base dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis art. 10 e tabella D2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..
2. L'istruttoria è condotta dal Responsabile Unico del Progetto, in base a comprovati e significativi mutamenti del mercato di riferimento.
3. L'incidenza delle variazioni giustificate rispetto ai prezzi praticati dovrà essere dimostrata dal Progettista, sulla base delle ripartizioni percentuali dichiarate in fase di verifica di congruità, se disponibile. Gli effetti della richiesta di variazione dei costi e dei prezzi, laddove accettata, avranno effetto a far data dalla richiesta stessa senza efficacia retroattiva alcuna.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione

1. Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente Contratto e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP); l'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di Area Science Park. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte da Area Science Park e/o da terzi.

3. L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando quanto già dichiarato in sede di gara, di aver esaminato la documentazione di gara, di aver preso visione dei documenti citati nel DIP, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di ritenere lo stesso realizzabile, e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
4. All'atto della stipulazione del contratto, il Responsabile Unico di Progetto della Amministrazione e l'Appaltatore si sono concordemente dati atto che, come da verbale da entrambi sottoscritto, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto.
5. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. Per l'Appaltatore, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.
7. L'Appaltatore non deve avere conflitti di interesse in corso con il Committente e deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste, sollevando fin d'ora il Committente stesso da ogni onere a riguardo.
8. L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 6 - Responsabilità

1. L'Appaltatore risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni dell'Amministrazione, nonché a terze persone o a cose di terzi. Si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione. L'Appaltatore si obbliga alla pronta riparazione dei danni stessi.
2. L'Appaltatore, in caso di accertati errori od omissioni nella redazione del progetto comprensivo dei necessari modelli informativi, a titolo di prestazione reintegrativa ha l'obbligo di eseguire, senza alcun costo o onere aggiuntivo per l'Amministrazione, le prestazioni di cui agli artt. 2bis, 2ter e 2quater necessarie a rimediare agli errori od omissioni stessi; inoltre, è tenuto a rimediare in forma specifica agli eventuali maggiori costi ed ai ritardi derivanti da errori od omissioni nelle prestazioni eseguite emersi in fase esecutiva tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.
3. L'Appaltatore si obbliga a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dal art. 117 comma 10 del Codice, la polizza di responsabilità civile professionale. In particolare, l'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato all'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
4. L'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, presenta le seguenti copie delle polizze di responsabilità civile professionale richieste:

- polizza n._____ emessa dalla _____, emessa in data _____ a favore di _____, e in corso di validità;
- polizza n._____ emessa dalla _____, emessa in data _____ a favore di _____, e in corso di validità;

5. L'Appaltatore, qualora necessario, si impegna ad estendere tali polizze ai lavori oggetto del presente incarico entro l'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 7 –Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico del Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in

carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali del Appaltatore, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico di progetto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico di progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
9. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
10. Le attività in oggetto non determinano l'obbligo di redazione del DUVRI, trattandosi di attività intellettuale.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
13. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
14. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del Codice per evitare situazioni di conflitto di interesse.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente

contratto.

Art. 8 – Clausola di riservatezza e diritti sui materiali

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i fatti e le circostanze, di cui abbia notizia o cognizione diretta, ovvero i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.
7. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto e che rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione, il quale ne può disporre liberamente.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente Contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. Premesso quanto sopra, relativamente al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto espletate dall'Appaltatore, lo stesso tratterà i dati personali per conto di Area Science Park in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Pertanto, Area Science Park, avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (ivi comprese le misure di sicurezza) da parte del Fornitore, nomina quest'ultimo, che accetta, quale responsabile del trattamento ai sensi del citato art. 28 GDPR, con apposito atto separato

Art. 10 - Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.

Art. 11 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata i **codici CIG (Codice Identificativo Gara) n. B5FA2308BF e CUP n. J95I23001340007,** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, pari ad € _____ (euro _____/__), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito a seguito della consegna all'Amministrazione dei beni oggetto della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento che attesta l'avvenuta consegna del bene oggetto di fornitura.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 10 del presente contratto.

Art. 13 – Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad all'Amministrazione.
3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 14 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio/fornitura, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

1. Senza pregiudizio delle ordinarie facoltà spettanti a entrambe le parti in ordine alla risoluzione del rapporto, il contratto si intenderà automaticamente risolto qualora l'Appaltatore risulti inadempiente nei confronti dell'Amministrazione nei casi di seguito elencati:

a) ritardo non giustificato e non autorizzato rispetto alle tempistiche di attività contrattualmente previste superiore a 30 giorni;

b) grave ed ingiustificato ritardo imputabile all'Appaltatore nell'esecuzione dell'attività contrattuale, con provvedimento motivato dell'Amministrazione;

c) grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto, con provvedimento motivato dell'Amministrazione.

2. La risoluzione avrà effetto dal momento in cui l'Amministrazione comunichi all'Appaltatore, a mezzo PEC, la propria decisione di valersi della facoltà di risoluzione, senza che per questo l'Esecutore possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto e fatta salva l'applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. D) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice.

3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.

5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17 – Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa

dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
c) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
d) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
e) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dal soggetto interpellato.
9. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 18 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1, del Codice.
4. Costituisce causa di risoluzione del contratto il venir meno dei requisiti di idoneità professionale previsti per l'esecuzione del servizio.
5. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 19 – Responsabile Unico di Progetto

1. Il Responsabile Unico di Progetto è l'ing. Stefano Alessandrini, Responsabile dell'Ufficio Impianti dell'Istituto Opere e Impianti.

2. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 20 – Penali

1. Per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente art. 3, ed a meno che ciò non costituisca presupposto per la risoluzione contrattuale in base al precedente articolo 17, l'Amministrazione applicherà una penale giornaliera per il ritardo nella presentazione degli elaborati progettuali pari allo 0,5 per mille del compenso relativo alla fase progettuale.
2. Per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente art. 3, l'Amministrazione applicherà penali per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili che saranno determinate dal pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione richiesti dall'impresa esecutrice ed in ogni caso non inferiori allo 0,5 per mille del compenso relativo alla direzione lavori.
3. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto a mezzo PEC dal Responsabile Unico del Progetto. L'Appaltatore dovrà comunicare a mezzo PEC, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Amministrazione ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
5. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale.
6. Qualora ciò si verificasse, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 21 - Fallimento o morte dell'Appaltatore

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 124 del Codice. Qualora L'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68, comma 17, del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dal soggetto interpellato.

Art. 22 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

4. L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del contratto, una variazione della consistenza del Servizio ai sensi dell'art. 120, comma 5 del Codice alle condizioni previste dal presente contratto oppure sulla base dei prezzi desumibili dall'offerta presentata dall'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'Appaltatore stesso.

5. Durante la validità del contratto potranno essere apportate, inoltre, di comune accordo fra le Parti, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del Servizio, a condizioni comunque non peggiorative per Area.

Art. 23 - Fatturazione e pagamenti

1. Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto secondo le seguenti modalità di cui all'art. 4 del presente contratto, su presentazione delle relative fatture.

2. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gara) n. B5FA2308BF.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

5. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

7. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

8. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo della fornitura/dei lavori/del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede finale successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

9. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

10. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.

11. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori

adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

12. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 24 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 25 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 26 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
3. Il Progettista dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, soggette al meccanismo dello "split payment".
4. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

per Area Science Park per l'Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 4 (Corrispettivo)
Art. 7 (Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore)
Art. 8 (Clausola di riservatezza e diritti sui materiali
Art. 12 (Garanzia definitiva)
Art. 13 (Recesso)
Art. 14 (Recesso per giusta causa)
Art. 15 (Clausola risolutiva espressa)
Art. 16 (Divieto di cessione del contratto; cessione del credito)
Art. 17 (Risoluzione per inadempimento)
Art. 18 (Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto)
Art. 20 (Penali)
Art. 22 (Modifica del contratto durante il periodo di efficacia)
Art. 23 (Fatturazione e pagamenti)
Art. 25 (Foro di competenza)

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:

- ALLEGATO A – Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)
- ALLEGATO B – Preventivo di offerta